

# IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



**20** del 22 maggio 2026

*In primo piano questa settimana l'avvio dei questionari sui fabbisogni standard 2026 (dati 2024). Spazio poi alle altre novità per gli enti locali: l'estensione della rottamazione dei crediti alle ingiunzioni comunali, i nodi sulla chiusura del PNRR, le FAQ della Ragioneria generale dello Stato sulla contabilità Accrual e la proroga dello split payment.*

## Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## Attualità di rilievo



### **Sogei. Fabbisogni standard 2026: disponibile il questionario unico FC100 per gli enti locali**

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026) stabilisce i termini e le modalità per la compilazione del questionario unico FC100.

Il provvedimento si rivolge ai comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane delle regioni a statuto ordinario, nonché ai comuni e alle unioni di comuni della Regione Siciliana. L'obiettivo della rilevazione è il monitoraggio e la revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali.

Il decreto comunica la disponibilità del questionario sul sito internet *Opencivitas* della SOGEI e fissa un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la sua restituzione in via telematica completamente compilato. Il mancato rispetto della scadenza comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla normativa sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 216/2010).

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Fabbisogni standard, al via i questionari 2026: invio entro il 17 luglio per evitare il blocco dei trasferimenti**

Di Patrizia Ruffini

Sono disponibili sul portale [OpenCivitas](#) i questionari dei fabbisogni standard per la rilevazione, nell'anno 2026, dei dati aggiornati ai rendiconti 2024. Il termine per la compilazione e la trasmissione è fissato al 17 luglio 2026.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 30 aprile 2026 prende infatti avvio il periodo di 60 giorni concesso agli enti per l'adempimento.

Il decreto comunica la messa a disposizione, sul sito internet di Sogei, accessibile tramite il portale OpenCivitas, del nuovo questionario FC100, il modello unico destinato ai Comuni, alle Unioni di comuni e alle Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario, oltre che ai Comuni e alle Unioni della Regione Siciliana.

L'obiettivo del questionario è rilevare in modo puntuale la spesa sostenuta dagli enti per l'esercizio delle funzioni fondamentali, mettendola in relazione con i servizi effettivamente erogati. La qualità della compilazione rappresenta quindi un elemento decisivo per la corretta determinazione del fabbisogno standard di ciascun ente.

Il questionario FC100 è articolato in due sezioni. La prima raccoglie i dati strutturali relativi alle caratteristiche dell'ente e del territorio, alle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi e agli output prodotti nel corso del 2024. La seconda è dedicata ai dati sul personale e agli aspetti contabili: vengono richieste informazioni sulle consistenze organiche, sulle spese del personale impiegato nei diversi servizi, oltre che sulle principali voci di entrata e di spesa corrente.

I dati dell'ultima rilevazione confermano un quadro territoriale ancora molto disomogeneo. Il questionario FC90U registrava, al 14 settembre 2025, un tasso complessivo di compilazione pari all'82,83% nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Restano marcate le differenze territoriali: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria superavano l'88%, mentre la Calabria non raggiungeva il 69%, seguita da Lazio e Puglia ferme attorno al 71%.

Sulla qualità dei dati intervengono poi le verifiche effettuate dagli esperti incaricati dei fabbisogni standard, che attraverso operazioni di recall segnalano agli enti le anomalie riscontrate nella compilazione. Fra le criticità più frequenti rilevate nell'ultimo anno figurano, per esempio, quelle relative al costo del lavoro, con valori medi per addetto inferiori a 22mila euro o superiori a 80mila euro, oppure la presenza di spese di personale senza l'indicazione degli addetti impiegati.

Il mancato invio del questionario entro il termine previsto continua a comportare la sanzione del blocco delle erogazioni dei trasferimenti agli enti inadempienti, che resterà in vigore fino all'avvenuto adempimento, salvo le novità introdotte dall'articolo 1, comma 689, della legge di Bilancio 2026. La norma stabilisce infatti che, fino al 31 dicembre 2028, il blocco non si applica alle quote del Fondo di solidarietà comunale destinate al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, confluite dal 2025 nel Fondo per l'equità del livello dei servizi. Restano inoltre esclusi dal congelamento i trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla fonte originaria di finanziamento. Una deroga che punta a evitare rallentamenti sia nel raggiungimento degli obiettivi di servizio sia nell'attuazione dei programmi di investimento degli enti locali.

Leggi l'[articolo](#).

# Contabilità



## **ANCI. Decreto fiscale, Canelli: “Ok rottamazione cartelle Comuni, ma troppo stretto tempo per deliberare”**

Il delegato Anci alla Finanza locale e sindaco di Novara: “Insufficiente il termine del 30 giugno, soprattutto per gli enti che andranno al voto a fine maggio”. Bene abolizione Imposta Provinciale di Trascrizione.

Con una modifica introdotta nel cd. Decreto fiscale (dl 33/2026, art. 10-quinquies), il Senato ha approvato una norma che permette agli enti territoriali di effettuare la definizione agevolata dei crediti affidati dell’Agenzia delle entrate per la riscossione.

La norma, che dovrebbe essere convertita in legge la prossima settimana, introduce una forma specifica di definizione agevolata dei crediti a ruolo, rimandando anche alla disciplina della cd rottamazione-quinquies, alla quale i Comuni potranno aderire con delibera da comunicare entro il 30 giugno 2026, con riferimento a tutti i crediti affidati a AdE-R tra il 2000 e il 2023 (senza quindi poter selezionare per tipologia o periodo temporale).

“Una saggia decisione del Parlamento e del Governo, presa anche con il contributo dell’ANCI”, dichiara il delegato Anci alla Finanza locale e presidente IFEL Alessandro Canelli, sindaco di Novara, “che va però perfezionata per consentire anche ai comuni che vanno al voto in questi giorni di poter deliberare”. Il termine del 30 giugno, infatti, appare troppo ravvicinato con riferimento ai circa 980 Comuni che stanno rinnovando i consigli comunali nel corso del mese di maggio. “È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026” conclude Canelli.

La modifica elimina una evidente disparità di trattamento – evidenziata dall’ANCI fin dall’esame della legge di bilancio – in base alla quale lo stesso tipo di crediti (accertamenti fiscali, recuperi di tariffe non pagate, multe stradali) non potevano essere oggetto di definizione agevolata se affidati all’Agenzia delle entrate, privando molti Comuni (e la stessa Agenzia) di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e diminuire i costi di gestione.

La rottamazione locale comporta l’obbligo di pagamento della sola quota iscritta a ruolo, senza interessi, sanzioni e oneri di riscossione, salvo i costi di procedura. Nel caso dei carichi a ruolo composti da sole sanzioni, oltre agli interessi sono anche abbattute le maggiorazioni, come ad esempio l’incremento semestrale applicabile alle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Si tratta di uno strumento facoltativo a disposizione dei Comuni, che potranno utilizzarlo, sulla base di valutazioni tecniche e di opportunità, per concentrare le risorse umane e materiali sul rafforzamento dei controlli e il miglioramento della gestione delle entrate.

Tra gli emendamenti approvati dal Senato figura anche una importante modifica della disciplina dell’Imposta provinciale di trascrizione (art. 10-bis), uno dei principali tributi delle Città metropolitane e delle Province. La novità risiede nella più appropriata considerazione, ai fini del pagamento dell’imposta, della sede di riferimento delle compagnie di leasing e noleggio auto. La norma impone finalmente che il pagamento sia orientato alla Città metropolitana o Provincia ove le compagnie hanno la propria principale sede operativa, in luogo della sede legale. Viene così arginato il diffuso fenomeno di collocazione artificiosa delle sedi legali in alcune aree a bassa tassazione, con evidente snaturamento della natura locale del prelievo. Sono inoltre meglio disciplinati i casi di operatori esteri ed è sancito in modo univoco il diritto di accesso gratuito ai dati a fini di controllo degli enti titolari del tributo.

La norma è di immediata efficacia ed è frutto di una lunga concertazione tra Anci, UPI e Governo, nell’ambito della definizione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale sugli enti territoriali, che è tuttora all’esame del Parlamento.

Leggi l’[articolo](#).



## **IFEL. Decreto fiscale 2026: rottamazione ruoli anche per i crediti dei Comuni e degli enti territoriali affidati ad AdE-R**

Il Senato ha approvato il 14 maggio scorso il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38/2026, cd decreto fiscale. Tra le novità introdotte dall'articolo 10-quinquies figura l'estensione della definizione agevolata anche ai carichi affidati dagli enti territoriali agli agenti della riscossione. La norma supera una disparità di trattamento più volte segnalata dall'ANCI, consentendo anche ai Comuni e agli altri enti territoriali di applicare la "rottamazione" ai propri crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), di natura sia tributaria che patrimoniale, come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe stradali. L'estensione riguarda i crediti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei conti.

L'applicazione della misura, ovviamente facoltativa, è subordinata all'adozione, da parte degli enti interessati, di apposita delibera di adesione, da approvare e comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno pv. Come evidenziato dall'ANCI nei giorni scorsi, il legislatore non sembra aver tenuto conto della tornata elettorale in corso, che interessa circa 980 Comuni che rinnovano i consigli comunali nel corso del mese di maggio (1° turno). È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026.

Pubblicata una nota di approfondimento della norma approvata, unitamente ad uno schema di deliberazione, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel comunque ristretto tempo a disposizione.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale: termine per la trasmissione 30 giugno**

Si comunica che è disponibile nell'area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l'importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l'anno 2025. La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 giugno 2026. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l'esclusione dal riparto del relativo fondo per l'anno 2025.

Si precisa che la certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Si richiama l'attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell'articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

Leggi l'[articolo](#).



## **IFEL. Capacità fiscali e perequazione: l'audizione ANCI presso la Commissione parlamentare sul federalismo fiscale**

Nell'audizione Anci del 19 maggio presso la Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, il presidente IFEL e delegato alla Finanza locale, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha sottolineato i miglioramenti nel calcolo della capacità fiscale standard dei Comuni, richiamando però l'attenzione sull'esigenza di risorse più solide per il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Anci ha evidenziato la necessità di maggiore gradualità nelle modifiche al sistema perequativo, per evitare variazioni improvvise nelle assegnazioni ai Comuni; maggiore trasparenza nelle stime, affinché sindaci e amministrazioni possano comprendere con chiarezza i criteri adottati; assegnazione di risorse adeguate per rafforzare il Fondo di solidarietà comunale.

Pubblicato il comunicato ANCI sull'audizione e il documento sulle capacità fiscali comunali presentato alla Commissione Federalismo fiscale.

Leggi l'[articolo](#).



## **IFEL. Migliorano i tempi di pagamento dei debiti commerciali: archiviata l'infrazione europea. Bene i Comuni, ma risultati da consolidare**

I dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato sui pagamenti delle fatture ricevute nel 2025 dalle pubbliche amministrazioni confermano il miglioramento registrato negli ultimi anni, frutto dello sforzo delle amministrazioni — e in particolare dei Comuni — che hanno adottato pratiche organizzative più efficienti in coerenza con gli interventi normativi del PNRR e grazie anche al rafforzamento delle attività di monitoraggio tramite la Piattaforma dei crediti commerciali-PCC.

Tale miglioramento assume oggi un valore particolarmente rilevante perché ha consentito, lo scorso 29 aprile, l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2014/2143 avviata a suo tempo dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

I dati pubblicati dalla RGS mostrano che nel 2025 le pubbliche amministrazioni hanno ricevuto circa 30,8 milioni di fatture commerciali, per un importo dovuto di quasi 216 miliardi di euro, a fronte dei quali risultano pagamenti registrati sulla PCC pari a circa 207,8 miliardi, corrispondenti al 96,2% del dovuto.

Il miglioramento degli indicatori sui tempi di pagamento è significativo. Per il complesso della PA il tempo medio ponderato di pagamento è passato:

- da 33,7 giorni per le fatture del 2023;
- a 29,9 giorni nel 2024;
- fino a 27,2 giorni nel 2025.

Parallelamente, il tempo medio di ritardo — che misura lo scostamento rispetto alla scadenza della fattura — è progressivamente migliorato, passando da -12,5 giorni nel 2023 a -16,1 giorni nel 2025, evidenziando quindi pagamenti mediamente anticipati rispetto alla scadenza.

**Il comparto degli enti locali evidenzia risultati particolarmente positivi.** Il tempo medio ponderato di pagamento degli enti locali passa infatti:

- da 30,7 giorni nel 2023;
- a 26,2 giorni nel 2024;
- fino a 23,3 giorni nel 2025.

Anche il tempo medio di ritardo migliora progressivamente, passando da -4,6 giorni nel 2023 a -8,2 giorni nel 2025.

Parallelamente cresce la quota di importi pagati nei termini:

- 76,2% nel 2023;
- 81,0% nel 2024;
- 82,9% nel 2025.

Si tratta di risultati particolarmente rilevanti perché il comparto comunale rappresenta una delle componenti più numerose e frammentate della PA italiana, caratterizzata da forti differenze dimensionali, organizzative e finanziarie e, dopo il comparto sanitario, dal più elevato volume complessivo di debito commerciale.

**Il miglioramento medio è tuttavia accompagnato** da marcate differenze interne. Persistono, infatti, situazioni di forte divario: accanto alla maggior parte dei Comuni che oggi pagano stabilmente entro i termini, permane una quota significativa di enti con tempi di pagamento molto elevati.

Una prima analisi dei dati comunali evidenzia che i Comuni con tempo medio di pagamento superiore a 30 giorni sono oggi circa 1.800, comunque in netta diminuzione rispetto ai circa 2.500 riferiti alle fatture 2024. Di questi, più di 580 Comuni superano addirittura i 60 giorni. Anche sul fronte della percentuale del “pagato sul dovuto” permane una fascia di criticità. Sebbene la grande maggioranza dei Comuni abbia superato la soglia del 95% fissata dai target PNRR, risultano ancora circa 1.200 Comuni con una percentuale inferiore alla soglia, di cui circa 70 con rapporto inferiore al 60%.

Questi dati confermano che il percorso di miglioramento è stato ampio e diffuso, ma non pienamente consolidato né uniforme.

**L’archiviazione della procedura UE non chiude il tema** né può essere interpretata come il punto finale del percorso di normalizzazione dei tempi di pagamento dei Comuni. I dati oggi consentono di individuare con chiarezza due direttrici lungo cui orientare le prossime azioni.

La prima riguarda la necessità di **rendere permanenti i processi di miglioramento attivati** negli ultimi anni, consolidando le innovazioni organizzative, i sistemi di monitoraggio e le buone pratiche amministrative che hanno permesso di recuperare il ritardo accumulato.

La seconda riguarda il nodo, ancora molto rilevante, della liquidità degli enti locali e in particolare della **tempestività dei trasferimenti finanziari**. L’incertezza sui tempi di erogazione delle risorse da parte delle amministrazioni statali e regionali continua, infatti, a rappresentare uno dei principali fattori che limitano la capacità dei Comuni di programmare i pagamenti.

Su questo terreno sarà necessario proseguire la collaborazione istituzionale e il lavoro operativo già avviato. I Comuni, come dimostrano i risultati raggiunti, continueranno a fare la propria parte.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Buoni pasto elettronici: la dematerializzazione esclude l’obbligo di conto giudiziale**

In tema di servizio sostitutivo di mensa aziendale, il passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli elettronici fa venir meno l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al soggetto incaricato del servizio.

Mentre il buono cartaceo era qualificato come un bene fisico di proprietà della pubblica amministrazione – la cui gestione generava un “debito di materia” e il conseguente dovere di custodia e rendicontazione (conto a materia) – il formato elettronico è privo di materialità. Mancando un bene fisico tangibile da consegnare e custodire per i dipendenti, non è più configurabile alcun debito di materia, escludendo così alla radice la sussistenza dell’obbligo di conto giudiziale.

Leggi l'[articolo](#).

# Accrual in pratica



## MEF. FAQ Accrual

È attiva l'assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 e la sezione dedicata alle FAQ.

Di seguito pubblichiamo alcune delle risposte più interessanti pubblicate sul sito del MEF.

**5. (ITAS 4) I principi indicati nell'ITAS 4, con particolare riferimento alla valutazione iniziale, riguardano tutti i beni già esistenti nel patrimonio dell'Ente oppure solo le nuove acquisizioni in pieno regime di contabilità accrual?**

I principi indicati nell'ITAS 4, con particolare riferimento alla valutazione iniziale, riguardano tutti i beni acquisiti in pieno regime di contabilità accrual.

La nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>), contiene elementi utili alla prima valutazione dei beni già esistenti nel patrimonio dell'Ente e da questo controllati.

**6. (ITAS 4, ITAS 6) Nel caso di un fabbricato di proprietà di una pubblica amministrazione A concesso in uso gratuito a una pubblica amministrazione B, quest'ultima, in applicazione del principio del controllo, dovrebbe iscriverlo nel proprio stato patrimoniale, pur in assenza della titolarità giuridica della proprietà? Diversamente, qualora la concessione avvenga a titolo oneroso, con conseguente beneficio economico in capo alla pubblica amministrazione A, il fabbricato dovrebbe continuare a essere iscritto nello stato patrimoniale di quest'ultima?**

Nel caso in esame, è necessario analizzare i termini dell'accordo intercorrente tra l'Amministrazione A e l'Amministrazione B.

Con riferimento alla prima domanda, si rinvia alle disposizioni contenute nel par.7 di ITAS 4 secondo il quale il controllo deve essere esercitato in forza di un valido titolo giuridico. L'uso, ancorché gratuito, essendo un diritto reale di godimento, è certamente un valido titolo giuridico che legittima l'esistenza del controllo.

Con riferimento alla seconda domanda, occorre valutare se la fattispecie prospettata rientri nell'ambito di applicazione dell'ITAS 6, ossia se si configuri come un accordo per servizi in concessione. Ciò si verifica qualora il soggetto concessionario utilizzi l'attività patrimoniale per fornire un servizio pubblico per conto dell'amministrazione concedente, per un periodo determinato e a fronte di un corrispettivo, con mantenimento del controllo in capo all'amministrazione A. In tale ipotesi, la contabilizzazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 dell'ITAS 6.

L'Ente che ha la proprietà ma non il controllo del bene non potrà iscriverlo nel proprio stato patrimoniale. Tale Ente contabilizzerà solo i benefici economici che riceverà dal contratto d'uso a titolo oneroso. Si ritiene opportuno ricordare che la disciplina degli inventari di beni pubblici impone all'ente proprietario di tenere aggiornate le varie schede dei beni di proprietà, precisando anche il titolo giuridico per il quale lo specifico bene è detenuto da terzi. Sull'inventariazione si rinvia anche a quanto riportato nella Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual.

**7. (ITAS 4). Quando un bene vincolato culturalmente deve essere riclassificato come bene culturale non demaniale (in concessione/non in concessione)?**

In caso di prima iscrizione in bilancio o di prima applicazione degli standard ITAS, occorre innanzitutto valutare se il bene assoggettato a vincolo culturale possa essere qualificato come attività del patrimonio culturale ai sensi dell'ITAS 4. A tal fine, il bene deve presentare congiuntamente:

- i requisiti di bene culturale previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- i requisiti di attività definiti dal Quadro Concettuale ITAS.

Qualora il bene vincolato culturalmente soddisfi entrambe le condizioni e possa quindi essere qualificato come attività del patrimonio culturale, si pone il tema della corretta classificazione ai fini di bilancio, nonché della relativa imputazione nel piano dei conti, sulla base delle categorie ivi previste.

Ai sensi del paragrafo 9 dell'ITAS 4, il bene con vincolo culturale deve essere classificato, in conformità alle disposizioni del Codice civile, tra i beni demaniali oppure tra i beni patrimoniali indisponibili, con relativa indicazione separata.

Nelle linee guida riferite all'ITAS 4 sono riportati alcuni esempi di attività del patrimonio culturale classificate tra i beni demaniali (ad esempio gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche) e tra i beni indisponibili (ad esempio le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo).

Si segnala che la Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual, fornisce utili indicazioni in merito alla classificazione di queste attività, ricordando che la disciplina del Codice dei beni culturali va coordinata con l'art. 822 del Codice civile, al fine della classificazione come bene demaniale o bene del patrimonio indisponibile.

I beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico di proprietà di terzi ma controllati dall'amministrazione, o di proprietà dell'amministrazione ma non destinati ad un pubblico servizio, sono invece da classificare come beni disponibili. In nota integrativa, ai sensi di ITAS 4, paragrafo 74, si riporterà l'informazione in merito al vincolo che grava sul bene.

**8. (ITAS 5) Un ente è beneficiario di un fondo PNRR finalizzato all'implementazione di un software per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La proprietà del software resta in capo a un'associazione, che provvederà anche alla relativa implementazione e fatturerà i servizi all'ente. Dal punto di vista della contabilità economico-patrimoniale, qual è la corretta classificazione di tali costi? È possibile iscrivere il software come immobilizzazione immateriale, anche se la proprietà giuridica del programma non appartiene all'ente?**

Se l'associazione conserva la proprietà del software e cede all'ente l'utilizzo dello stesso attraverso un contratto di licenza, a fronte del pagamento di un canone annuale, il costo sostenuto andrebbe rilevato quale costo di competenza.

Se, invece, l'associazione cede all'ente una licenza d'uso pluriennale del software, il costo sostenuto per l'implementazione può essere capitalizzato se risultano soddisfatte le condizioni nel seguito illustrate.

In conformità a ITAS 5, la capitalizzazione delle spese sostenute per l'implementazione del software nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- identificabilità della risorsa;
- controllo da parte dell'ente, inteso come potere di ottenere il potenziale di servizio e di limitarne l'accesso a terzi;
- esistenza di benefici economici futuri o potenziale di servizio pluriennale;
- attendibilità nella misurazione del costo.

In tale prospettiva, anche un software acquisito tramite diritto di utilizzo può essere qualificato come immobilizzazione immateriale qualora il contratto attribuisca all'ente un diritto sostanziale e autonomo di impiego per un periodo pluriennale.

L'elemento dirimente non è quindi la titolarità formale del diritto di proprietà del software, bensì la verifica del controllo sostanziale.

In particolare, occorre accertare se l'ente:

- disponga di un diritto di utilizzo esclusivo o comunque autonomo e giuridicamente tutelato;
- possa beneficiare del sistema per più esercizi;
- possa limitare l'accesso di altri soggetti alla medesima risorsa;
- abbia la disponibilità operativa del software indipendentemente dal fornitore (non si tratta cioè di un mero servizio applicativo).

Qualora tali condizioni risultino soddisfatte, i costi sostenuti per l'acquisizione del diritto di utilizzo pluriennale del software sono rilevati nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, unitamente a qualsiasi costo direttamente attribuibile e sostenuto per predisporre la stessa per l'utilizzo. Diversamente, i corrispettivi versati dovranno essere rilevati come costi per servizi nell'esercizio di competenza, non risultando rispettati i requisiti di controllo richiesti dall'ITAS 5.

La modalità di fatturazione, anche se articolata in canoni annuali, non è elemento dirimente qualora rappresenti la rateizzazione del corrispettivo di un diritto pluriennale acquisito e non il pagamento di un servizio autonomamente rinnovabile anno per anno.

Quanto alle spese di implementazione, occorre distinguere tra costi direttamente imputabili alla configurazione, personalizzazione e integrazione del software, necessari per renderlo idoneo all'uso previsto, e costi che non generano un incremento del potenziale di servizio della risorsa. I primi, se il software è qualificato come immobilizzazione immateriale, devono essere capitalizzati quale parte integrante del costo dell'attività; i secondi, quali ad esempio la formazione del personale o la manutenzione ordinaria, devono essere imputati a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

La corretta qualificazione contabile richiede quindi un'analisi puntuale del contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale. Il discrimine non risiede nella proprietà formale del software né nella modalità di fatturazione, bensì nella verifica dell'effettivo trasferimento del controllo e del potenziale di servizio pluriennale in capo all'ente.

A completamento dell'analisi del quesito si evidenzia che l'ottenimento del contributo PNRR costituisce un trasferimento vincolato alla realizzazione di un intervento specifico. Con riferimento al contributo occorre applicare ITAS 9, che disciplina i proventi, ossia gli incrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione pubblica, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. Sotto questo profilo occorre verificare la natura del finanziamento e se si tratti di contributo a rendicontazione, il cui ottenimento è subordinato alla realizzazione dell'intervento e alla verifica delle spese sostenute.

**9. (ITAS 10) Gli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che un Comune intende alienare devono essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ITAS 10, in quanto la gestione e la vendita di immobili non rientrano nell'attività principale dell'amministrazione. Si chiede se tale impostazione sia corretta ai fini della rappresentazione in bilancio secondo gli ITAS.**

Sì, l'impostazione è corretta. Di norma, i beni immobili non rientrano tra le rimanenze, salvo il caso in cui l'attività di compravendita immobiliare costituisca l'attività principale dell'amministrazione. I beni immobili destinati alla vendita sono allocati alla voce F (Altre attività destinate alla vendita) delle attività correnti dello stato patrimoniale attivo.

**10. (ITAS 9) Quando un'operazione genera un ricavo e quando genera un provento?**

Il discrimine è la presenza o meno di uno scambio sinallagmatico:

- se l'amministrazione riceve una controprestazione specifica a fronte della cessione di beni/servizi, siamo in presenza di un ricavo (operazione di scambio);
- se riceve una risorsa senza obbligo di prestazione specifica a fronte, siamo in presenza di un provento (operazione non di scambio).

**11. (ITAS 9) Quando si rileva un ricavo da vendita di beni?**

Il ricavo si rileva solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- sono trasferiti rischi e benefici;
- l'amministrazione perde il controllo del bene;
- è probabile il flusso di benefici economici o il potenziale di servizio;
- la sua valutazione rispetta i postulati e i vincoli dell'informazione del bilancio di esercizio.

Se permangono rischi significativi (installazione essenziale non conclusa, diritto di recesso, vendita in conto vendita), non si rileva alcun ricavo.

#### **12. (ITAS 9) Come si contabilizzano interessi, royalties, canoni e dividendi?**

Sono tutti ricavi da utilizzo, da parte di terzi, di attività patrimoniali e si rilevano quando è probabile l'afflusso dei benefici economici o il potenziale di servizio associati all'operazione e la loro valutazione rispetta i postulati e i vincoli dell'informazione del bilancio di esercizio. Il momento di rilevazione è:

- per gli interessi, la maturazione temporale secondo il rendimento effettivo dell'attività;
- per le royalties/canoni, la maturazione secondo accordo;
- per i dividendi, quando sorge il diritto a riceverli.

#### **13. (ITAS 9) Quando si rileva un provento da tributi?**

Il provento da tributi è rilevato nell'esercizio in cui si verifica l'evento imponibile, a condizione che:

- l'amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse;
- l'ammontare sia determinabile attendibilmente e nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell'informazione di bilancio.

#### **14. (ITAS 10) Come valutare beni acquisiti tramite donazione, ad esempio dispositivi di protezione individuale (DPI), beni sanitari, materiali di consumo?**

I beni ricevuti senza corrispettivo devono essere iscritti tra le rimanenze al valore di mercato alla data dell'acquisizione, ricavato da mercati attivi o listini utilizzabili per beni comparabili.

#### **15. (ITAS 10) Come valutare beni destinati a essere ceduti gratuitamente o a corrispettivo simbolico (ad esempio vaccini, kit sanitari)?**

Se il bene finale viene ceduto senza corrispettivo o a tariffa simbolica, la rimanenza deve essere valutata al minore tra costo di acquisizione/produzione e costo di sostituzione. Questo vale sia per i beni destinati alla distribuzione diretta sia per i beni destinati a essere utilizzati nella produzione di servizi erogati gratuitamente.

#### **16. (ITAS 10) Quali metodi di determinazione del costo sono ammessi per beni fungibili (materiali sanitari, reagenti, carburanti, ecc.)?**

Per i beni fungibili l'amministrazione può utilizzare:

- il metodo FIFO (First In, First Out), continuo o a scatti;
- il metodo del costo medio ponderato, continuo o a scatti.

La scelta deve essere coerente per categorie omogenee e mantenuta costante nel tempo salvo cambiamento motivato di politica contabile.

#### **17. (ITAS 10) In quali casi è possibile ripristinare una precedente svalutazione?**

Il ripristino è possibile solo se le cause che avevano determinato la svalutazione non sussistono più e comunque entro il limite della svalutazione originaria. Il nuovo valore non può superare il minore tra costo e valore netto di realizzo/costo di sostituzione aggiornato.

#### **18. (ITAS 10) Come si imputano a conto economico i costi delle rimanenze?**

Il costo delle rimanenze è imputato a conto economico:

- nell'esercizio in cui i beni vengono ceduti o utilizzati;
- includendo eventuali svalutazioni e ripristini di valore nel periodo in cui si verificano.

Leggi l'[articolo](#).



### **MEF. Modifica dati accrual e validità dell'ultimo rinvio**

Il Mef risponde ad una faq in merito a come poter modificare i dati trasmessi.

**Domanda:** Come posso modificare i dati già trasmessi?

**Risposta:** È sempre possibile inviare una nuova versione nell'intervallo definito per la trasmissione degli schemi di bilancio. Il servizio considera valida sempre l'ultima versione comunicata.

Leggi l'[articolo](#).

# Risorse



## **ANCI. Sport e periferie 2026, dal 4 giugno al via i progetti: domande dal 4 al 25 giugno su Piattaforma**

L'Avviso, diversamente dagli anni precedenti, è rivolto a tutti i Comuni, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il Bando Sport e Periferie 2026 per promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture sportive.

L'Avviso di quest'anno diversamente dagli anni precedenti, è rivolto a tutti i Comuni, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Per l'attuazione degli interventi è stato stanziato un finanziamento complessivo pari a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e 70 milioni dedicati alla rigenerazione e al recupero di impianti esistenti.

Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali: la realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica; la demolizione e ricostruzione dell'impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB); opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti; opere finalizzate all'efficientamento energetico, messa a norma dell'impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all'impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull'apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all'indirizzo:

<https://avvisibandi.sport.governo.it/>.

Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. Mense scolastiche biologiche, dal 2026 cambiano i criteri di riparto del Fondo**

Cambiano dal 2026 i criteri di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche. A stabilirlo è il decreto del 30 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, che aggiorna la disciplina prevista dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2018.

Il provvedimento, adottato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entrerà in vigore a partire dalla distribuzione delle risorse relative all'anno 2026.

Il Fondo continuerà a essere ripartito tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con quote determinate annualmente. Per le Province autonome, tuttavia, le somme assegnate saranno accantonate e acquisite all'erario, come previsto dalla normativa vigente, senza essere trasferite ai rispettivi bilanci.

La quota principale delle risorse, pari ad almeno l'86% del Fondo, sarà distribuita in base al numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica rilevati al 31 marzo di ogni anno. Rientrano nel calcolo i dati delle stazioni appaltanti e dei soggetti che erogano il servizio. È inoltre previsto un tetto massimo: il contributo destinato a ciascun soggetto non potrà superare il 16%

dell'ammontare complessivo del Fondo.

Le Regioni beneficiarie dovranno trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno una relazione al Ministero dell'Agricoltura per documentare le iniziative realizzate nell'anno precedente e i risultati ottenuti, in particolare rispetto alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie per il servizio di mensa biologica.

Una quota aggiuntiva, fino al 14% del Fondo, sarà invece assegnata sulla base della popolazione scolastica certificata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le risorse serviranno a finanziare attività di informazione, promozione e accompagnamento al servizio di refezione scolastica. Anche in questo caso le Regioni dovranno rendicontare annualmente, indicando progetti avviati e numero di utenti coinvolti nelle iniziative scolastiche.

Leggi l'[articolo](#).

## PNRR



### **ANCI. PNRR: registrazione e materiali del webinar su DL 19/2026 e prossimi adempimenti**

Si è svolto lunedì 18 maggio il webinar "PNRR: i principali contenuti del DL 19, prossimi adempimenti e scadenze" che ha registrato 2400 iscritti e 1638 collegati. Il webinar ha avuto l'obiettivo di illustrare le principali novità per Comuni e Città Metropolitane contenute nel DL 19 e nella sua legge di conversione, n. 50 del 20 aprile 2026, in particolare per quanto riguarda le misure che impattano sui termini per la chiusura dei lavori, monitoraggio e rendicontazione degli investimenti PNRR, semplificazione dei regimi amministrativi e procedimento amministrativo, personale e segretari comunali.

Ad introdurre i lavori il vicesegretario generale dell'Anci, Stefania Dota a cui sono seguiti gli interventi di: Mario Capolupo, capo ufficio Legislativo Ministro per gli Affari europei, Pnrr e politiche di coesione, Sonia Caffù, dirigente generale MEF RGS, Annalisa D'Amato, responsabile Area Attività produttive, commercio e semplificazione amministrativa, Riforme istituzionali Anci e Massimo Allulli, responsabile Ufficio Pnrr, Mezzogiorno e Politiche di Coesione Anci.

[Link](#) alla registrazione del webinar.

Leggi l'[articolo](#).



### **AGEL. Corte dei conti: stato di avanzamento del Pnrr negli enti territoriali, tra progressi e differenze regionali**

Il nuovo Referto sul Pnrr negli enti territoriali, approvato dalla Corte dei conti, analizza lo stato di attuazione dei progetti finanziati con risorse Pnrr e Pnc sulla base dei dati della piattaforma ReGiS aggiornati al 13 febbraio 2026.

Lo studio prende in esame 122.092 progetti, distribuiti tra 8.382 enti locali, 21 Regioni e Province autonome e 200 enti del Servizio sanitario nazionale, per un valore complessivo di investimenti pari a circa 62,5 miliardi di euro, di cui oltre 48,5 miliardi finanziati dal Pnrr. Il Mezzogiorno concentra il 43,5% delle risorse destinate agli enti territoriali, mentre nel comparto sanitario la quota scende al 37,5%.

A livello di avanzamento, risultano conclusi 51.390 progetti, mentre oltre 70 mila sono ancora in corso e assorbono la parte prevalente dei finanziamenti. Nonostante l'accelerazione della fase finale del Piano, i pagamenti restano inferiori alla metà del valore complessivo degli interventi, sollevando dubbi sulla capacità di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026.

Il quadro territoriale evidenzia forti differenze: alcune Regioni del Nord superano il 50% di progetti completati, mentre diverse aree del Centro e del Sud restano su valori più bassi, con la Sicilia al 22,4% e la Puglia al 29,6%. Anche sul fronte finanziario il Centro-Nord mostra performance migliori, con incidenze dei pagamenti superiori al 50% in alcune regioni, contro valori sensibilmente più bassi nel Mezzogiorno.

Il Referto segnala inoltre una tensione tra la logica europea del Pnrr, basata su milestone e target, e l'effettiva realizzazione degli investimenti sul territorio. Pur a fronte di risultati rilevanti sul piano dei trasferimenti europei e del raggiungimento degli obiettivi intermedi, l'avanzamento amministrativo non sempre coincide con quello materiale e finanziario delle opere.

Particolare attenzione è dedicata ai settori delle opere pubbliche, del dissesto idrogeologico, dei rifiuti, della rigenerazione urbana e della sanità, dove emergono criticità soprattutto nella gestione degli investimenti per l'assistenza territoriale e la digitalizzazione.

Nel complesso, la Corte richiama alla cautela sulla reale capacità degli enti territoriali di completare gli interventi nei tempi previsti, anche alla luce dell'ampio ricorso ad anticipazioni finanziarie e del persistente divario tra trasferimenti e pagamenti effettivi.

Leggi l'[articolo](#).

## Tributi



### **Giustizia Tributaria. Spettano al giudice tributario le controversie in materia di Canone Unico Patrimoniale**

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui all'art. 1, commi 816-847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha, in ogni caso, natura tributaria. Così è stato definitivamente chiarito dai giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con ordinanza n. 100 del 10 aprile 2025, hanno avuto modo di pronunciarsi sulla giurisdizione relativa alle controversie concernenti il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sulla natura tributaria o meno dello stesso.

La Suprema Corte, preso atto dell'esistenza di tre orientamenti divergenti sul punto – il primo, a favore della giurisdizione del giudice tributario; il secondo, a favore della giurisdizione del giudice ordinario; un terzo, intermedio, a favore dell'uno o dell'altro a seconda del caso specifico – hanno sostenuto che il CUP, unitariamente considerato, pur qualificato come "patrimoniale" presenta tutte le caratteristiche tipiche di un tributo ossia: la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento del prelievo alla pubblica spesa sulla base di un presupposto economicamente valutabile.

L'imposizione, invero, è dovuta in forza di legge e di atti di natura autoritativa, in assenza di controprestazioni specifiche dell'Ente impositore. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento senza alcuna contrattazione. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative non ne costituisce il presupposto (né è qualificabile come corrispettivo contrattuale) ma rileva solo a fini procedurali. L'attività eseguita sul pubblico suolo produce ricchezza sia per chi la svolge che per chi ne beneficia (ciò è evidente nel caso di diffusione dei messaggi pubblicitari). Infine, le risorse recuperate con il suddetto canone contribuiscono all'espletamento delle funzioni dell'Ente locale senza alcun vincolo di destinazione.

La Suprema Corte evidenzia, in conclusione, l'unitarietà della nuova forma di prelievo che, in linea con un preciso intento di semplificazione del legislatore, ha sostituito con la sua introduzione entrate non solo di natura tributaria (TOSAP, ICP, DPA, CIMP) ma anche patrimoniale (come la COSAP).

Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. TARI, la Cassazione: l'avviso resta valido anche senza dati catastali se l'immobile è identificabile**

La Corte di Cassazione chiarisce che l'omessa indicazione degli estremi catastali non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento, purché il bene sia comunque individuabile attraverso altri elementi.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32675 del 15 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Commissione tributaria regionale di Napoli del 27 aprile 2022 in materia di TARI.

La controversia riguardava la validità di un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti, contestato per la mancata indicazione degli estremi catastali dell'immobile. Secondo la difesa del contribuente, tale omissione avrebbe reso nullo l'atto.

La Suprema Corte ha invece ribadito un principio già affermato in precedenza: in materia di tributi locali, l'assenza dei dati catastali non determina l'invalidità dell'avviso quando l'immobile risulti comunque chiaramente identificabile tramite altri elementi, come ad esempio l'indirizzo o ulteriori riferimenti utili.

L'elemento decisivo, secondo i giudici, è l'effettiva possibilità di individuare in modo univoco il bene oggetto di tassazione. Solo quando l'omissione rende incerta o equivoca tale identificazione può configurarsi un vizio dell'atto. In caso contrario, l'accertamento resta valido.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte Costituzionale. Non è illegittima l'applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei tributi erariali**

Con la sentenza numero 85/2026 la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 2946 del codice civile, nella parte in cui, secondo il costante orientamento della giurisprudenza che costituisce "diritto vivente", si applica alla riscossione dei crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES), comportando l'estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale.

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione, ritenendo operante la proroga del termine disposta durante l'emergenza pandemica; i giudici d'appello hanno invece sollevato le questioni di legittimità dell'articolo 2946 c.c., ritenendo meglio applicabile alla fattispecie il termine quinquennale previsto per la riscossione dell'IMU, delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.

Secondo la Corte di giustizia, in particolare, l'applicazione del termine ordinario determinava un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell'IMU, tale da configurare un ingiustificato privilegio per l'amministrazione statale.

Era violato, inoltre, il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, poiché il termine decennale appariva sproporzionato rispetto al brevissimo tempo che normalmente occorre all'Erario per interrompere la prescrizione, utilizzando gli strumenti di comunicazione telematica.

Una terza questione, riferita al medesimo principio, evidenziava l'anomalia del termine decennale rispetto a un sistema nel quale tutti i termini per l'accertamento e la riscossione dei crediti tributari sono quinquennali; mentre una quarta questione, formulata con riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, denunciava l'irragionevolezza della previsione di un termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto, a pena di decadenza, per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ancora, la Corte di giustizia tributaria sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi ambiti dell'ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività; infine, denunciando la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, lamentava anche l'effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch'esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi.

La Corte costituzionale ha ritenuto tutte le questioni non fondate.

Quanto alla prima, ha evidenziato che quella per i tributi erariali e quella per l'IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e che, come tali, non possono essere poste in comparazione fra loro; diversamente dalle imposte dovute all'erario, infatti, l'IMU è un tributo periodico, che va versato per il solo fatto del decorso del tempo e senza altri accertamenti, così da giustificare l'applicazione della prescrizione breve, stabilita per i crediti periodici dall'articolo 2948, n. 4), c.c.

Quanto alle questioni formulate in relazione all'articolo 97 della Costituzione, la Corte ha poi osservato che la determinazione del termine di prescrizione è affidata alla discrezionalità del legislatore, che in tal senso è tenuto a bilanciare l'interesse dell'amministrazione finanziaria a riscuotere il credito con l'affidamento che la relativa inerzia può ingenerare nel contribuente; da tale valutazione, pertanto, resta estranea ogni considerazione attinente al tempo necessario per interrompere la prescrizione, ovvero al fatto che, in relazione ad altri incombeni previsti dal sistema tributario o nei giudizi avverso atti della pubblica amministrazione, siano stabiliti termini diversi.

In relazione alla quinta questione, poi, la Corte ha osservato che la previsione di un termine in sé non irragionevole esclude che possano essere svolte altre forme di sindacato, in particolare alla luce dell'affermata tendenza del legislatore ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività.

Infine, e quanto alla denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo, ha ritenuto tale parametro del tutto non pertinente, poiché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.

Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. TARI, la Cassazione conferma: il Comune mantiene il potere di accertamento anche se il servizio è affidato a un concessionario**

Un'ordinanza della Suprema Corte chiarisce che l'ente locale conserva la titolarità originaria del potere impositivo anche quando accertamento e riscossione dei tributi sono affidati a soggetti esterni.

La Corte di Cassazione ha ribadito che, anche quando un Comune affida in concessione a soggetti terzi i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertare il tributo resta in capo all'ente impositore, in forma concorrente con il concessionario incaricato. È quanto stabilito dall'ordinanza n. 32684 del 15 dicembre 2025 della sezione tributaria.

La vicenda nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento della TARI, rispetto al quale era stata sollevata un'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune, sostenendo che il potere spettasse esclusivamente al concessionario del servizio. La Suprema Corte ha però confermato la decisione della Commissione tributaria regionale di Napoli, respingendo il ricorso.

Secondo i giudici, l'affidamento esterno delle attività di accertamento e riscossione risponde a

esigenze organizzative e di razionalizzazione del servizio, ma non comporta alcuna rinuncia da parte del Comune alla propria titolarità originaria del potere impositivo. Di conseguenza, il potere di accertamento può essere esercitato sia dal concessionario sia dall'ente locale.

L'ordinanza si inserisce nel solco di precedenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, consolidando il principio secondo cui la delega operativa a terzi non priva il Comune delle proprie prerogative in materia tributaria.

Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. Tosap, Cassazione: doppia sanzione legittima per chi non dichiara e non paga**

La Suprema Corte chiarisce che l'omessa denuncia dell'occupazione di suolo pubblico e il mancato versamento del tributo costituiscono violazioni autonome e cumulabili, senza violazione del principio del ne bis in idem.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, stabilendo che l'omessa denuncia dell'occupazione e il mancato pagamento del tributo rappresentano due illeciti distinti e, come tali, possono essere sanzionati separatamente.

Con l'ordinanza n. 33177 del 18 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito che non opera il principio dell'assorbimento tra le due violazioni, né la loro contestazione congiunta contrasta con il divieto di ne bis in idem, che impedisce di essere puniti due volte per il medesimo fatto.

Secondo i giudici, infatti, le due condotte hanno natura e finalità differenti. Da un lato, l'omessa presentazione della denuncia prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 507 del 1993 sanziona il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo, indispensabile per consentire all'amministrazione di acquisire le informazioni necessarie all'accertamento e alla liquidazione del tributo. Dall'altro, l'omesso versamento disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 riguarda invece il mancato pagamento delle somme dovute nei termini previsti dalla legge, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale di Palermo, ribadendo un orientamento già emerso in precedenti pronunce e confermando la piena autonomia delle due fattispecie sanzionatorie.

Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. Tosap, niente esenzione per le Agenzie regionali della casa: la Cassazione chiarisce i limiti**

La Suprema Corte conferma che l'ex IACP non può beneficiare dell'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico quando i lavori riguardano manutenzione e messa in sicurezza degli immobili destinati alla locazione agevolata.

La Corte di Cassazione ha ribadito i limiti dell'esenzione dalla Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, escludendo dal beneficio le Agenzie regionali per la casa, ex IACP, nel caso di occupazioni temporanee finalizzate alla manutenzione e alla messa in sicurezza degli immobili di proprietà.

Con l'ordinanza n. 33178 del 18 dicembre 2025, la sezione tributaria della Suprema Corte ha rigettato il ricorso relativo a una controversia nata in Puglia, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Secondo i giudici, l'esenzione prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993

richiede la presenza congiunta di due requisiti: uno soggettivo, legato alla natura di ente pubblico non economico del soggetto interessato, e uno oggettivo, che impone che l'occupazione del suolo pubblico sia direttamente collegata a finalità tipiche indicate dalla norma, tra cui quella assistenziale.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha chiarito che l'attività di manutenzione e messa in sicurezza di edifici destinati alla locazione a canone agevolato non integra un'immediata finalità assistenziale. Si tratta, invece, di interventi riconducibili agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario dell'immobile. Per questo motivo, il requisito oggettivo richiesto dalla legge non può ritenersi soddisfatto.

La Corte ha inoltre precisato che le finalità statutarie dell'Agenzia per la casa rilevano esclusivamente per verificare il requisito soggettivo dell'ente, ma non sono sufficienti a giustificare automaticamente l'esenzione fiscale in assenza di una concreta attività direttamente assistenziale. Leggi l'[articolo](#).



## **AGEL. ICI, la Cassazione: gli enti non profit restituiscano le esenzioni illegittime sugli immobili usati a fini commerciali**

La Suprema Corte chiarisce che le agevolazioni ICI concesse tra il 2006 e il 2011 agli enti non lucrativi per attività svolte con modalità imprenditoriali configurano un aiuto di Stato illegittimo. Possibile l'esenzione solo nei limiti del regime "de minimis".

La Corte di Cassazione interviene sul tema delle esenzioni ICI concesse agli enti non lucrativi, stabilendo che i benefici fiscali fruiti tra il 2006 e il 2011 per immobili impiegati in attività svolte con modalità commerciali devono essere restituiti in quanto configurano un aiuto di Stato illegittimo.

Con la sentenza n. 33583 del 22 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito che l'esenzione prevista per gli enti non profit non può essere applicata quando gli immobili siano destinati ad attività svolte con finalità imprenditoriali, anche se rientranti tra quelle individuate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Secondo i giudici, la restituzione dell'agevolazione deve avvenire in conformità alla decisione della Commissione europea n. 2023/2103, recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'articolo 16-bis del decreto legge n. 131 del 2024, convertito nella legge n. 166 del 2024.

La Cassazione precisa tuttavia che resta salva la possibilità di applicare il regime "de minimis", ossia il sistema europeo che consente di escludere dall'obbligo di recupero gli aiuti economici di entità limitata, purché ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa comunitaria.

La sentenza, che dispone la cassazione con rinvio della decisione della Commissione tributaria regionale di Roma, si inserisce nel solco di precedenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra fiscalità agevolata per il terzo settore e disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Leggi l'[articolo](#).

## **Fiscale**



### **Rassegna. Fatture Pa, split payment per l'Iva altri tre anni**

La «scissione dei pagamenti» che nei rapporti commerciali con la Pa porta a versare ai fornitori solo il compenso della prestazione mentre l'Iva viene girata direttamente all'Erario si prepara ad altri tre anni di vita.

Lo split payment è infatti in vigore al momento fino al 30 giugno prossimo, alla luce dell'ultima proroga concessa da Bruxelles il 25 luglio del 2023. Ma il Governo italiano ha avviato in questi mesi un nuovo negoziato con la Commissione Ue, che a quanto risulta al Sole 24 Ore ha già ottenuto nei giorni scorsi un primo, importante via libera tecnico.

A pronunciarsi a favore di un nuovo triennio, che manterrebbe in campo lo split fino al 30 giugno 2026, è stata infatti la direzione generale della fiscalità e dell'Unione doganale. Su questa base, ora la Commissione sta preparando la proposta di decisione di esecuzione al Consiglio, che come sempre ha l'ultima parola: attesa ovviamente in tempo per la fine di giugno.

Il percorso pare ormai indirizzato saldamente verso quella che sarebbe la quarta proroga, dopo quelle già ottenute nel 2017, 2020 e 2023 alla decisione iniziale del 14 luglio 2015 che ha permesso la nascita ufficiale del meccanismo.

Non basta però questa storia ormai lunga a rendere del tutto scontata la nuova estensione del meccanismo, che non è certo neutro per le casse delle imprese fornitrici dei circa 5.300 enti e società pubbliche che applicano lo split; costrette nei fatti a rinunciare a un cuscinetto temporaneo di liquidità.

Anche per questa ragione, negli scorsi negoziati con la Ue l'Italia si era impegnata a non chiedere ulteriori repliche delle autorizzazioni triennali; che sono state poi concesse «considerata l'efficacia (dello split payment, ndr) e le sinergie con altre misure applicate, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica», come si legge per esempio nella decisione 2023/324 che ha consentito alla scissione dei pagamenti di agire fino a oggi.

Le carte principali nelle mani della misura sono condensate dai numeri scritti nelle tabelle delle serie storiche sull'evasione Iva in Italia: cifre realizzate, come sottolineano le relazioni sull'economia non osservata preparate ogni anno dalla commissione tecnica al ministero dell'Economia, da un tridente che accanto alla scissione dei pagamenti schiera fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

Questo gruppo di misure, introdotto nel 2015 dal Governo Renzi anche per e-fattura e corrispettivi l'entrata in gioco è stata progressiva negli anni, hanno segnato un cambio di passo profondo nei risultati della lotta all'evasione, che da allora ha potuto tracciare una linea in netta discesa.

Nel 2022, anno più recente fotografato dall'ultima relazione perché le informazioni rilevanti per il complesso calcolo del tax gap hanno bisogno di tempi tecnici lunghi, l'evasione stimata dell'Iva si è attestata a 29,9 miliardi, il 9,9% in meno dei 32,1 miliardi calcolati quattro anni prima. Da sola, questa dinamica ha prodotto il 68% della riduzione complessiva registrata nello stesso periodo dal totale delle entrate tributarie. Questo drastico dimagrimento ha tolto all'Iva la corona da regina dell'evasione, che è ora saldamente sul capo dell'Irpef del lavoro autonomo, cresciuta fra 2018 e 2022 del 2,8% (da 35,94 a 36,95 miliardi).

Le prossime edizioni del censimento ufficiale del rischio evasione promettono di mostrare ulteriori passi avanti. Lo indicano in modo chiaro i dati sulle entrate tributarie elaborati dal dipartimento Finanze, secondo cui nel 2025 la scissione dei pagamenti ha garantito incassi per 19 miliardi di euro, con un aumento dell'8,1% rispetto all'anno prima.

Sul piano teorico, a questo punto la fatturazione elettronica entrata a regime potrebbe essere sufficiente a imbrigliare il gettito Iva.

Ma il controllo preventivo assicurato dallo split continua a essere considerato una garanzia di fatto irrinunciabile dall'amministrazione finanziaria. Numeri alla mano.

Leggi l'[articolo](#).



## **Giustizia Tributaria. IRAP e deducibilità dei contributi INAIL per le Amministrazioni pubbliche**

In materia di IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, anche le pubbliche Amministrazioni possono portare in deduzione i contributi versati per le assicurazioni

obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (contributi INAIL) relativi al personale dipendente, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile adottato dall'Ente, che sia analitico o retributivo, richiedendosi, per beneficiare dalla detrazione, l'effettivo sostenimento di un costo inerente all'attività esercitata.

In tali termini si è espressa la Corte di giustizia tributaria di Torino, la quale ha preliminarmente osservato che il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina distintamente la determinazione della base imponibile IRAP per le diverse categorie di soggetti passivi, prevedendo per le P.A. il metodo retributivo di cui all'articolo 10-bis. La Corte ha tuttavia rilevato che l'art. 11 del medesimo decreto – contenente disposizioni comuni per il calcolo del valore della produzione netta – ha portata generale e trova applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche senza limitazioni soggettive, con la conseguenza che i contributi INAIL risultano deducibili indipendentemente dal metodo di calcolo applicato. Tale interpretazione è stata ritenuta conforme sia dal dato letterale della norma, sia da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis C. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 15037/2017).

Nel caso di specie, i giudici torinesi hanno accolto il ricorso proposto dal Comune avverso due dinieghi taciti di rimborso relativi a somme IRAP versate senza aver operato la deduzione, omissione determinata dall'assenza di apposito campo nei quadri IK e/o IR del modello dichiarativo. L'Agenzia delle entrate, invece, sosteneva che le retribuzioni del personale dipendente, determinate secondo il metodo retributivo, fossero già considerate al netto dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro e pertanto non ulteriormente deducibili. La Corte ha dunque riconosciuto come legittimo il diritto al rimborso da parte del contribuente.

Leggi l'[articolo](#).

## Personale



### ARAN. Ultimi orientamenti applicativi

Publicati gli ultimi orientamenti applicativi in materia di fondi risorse decentrate, straordinario elettorale o per calamità, lavoro flessibile e part-time.

**Nei confronti di un dipendente a tempo parziale, il cui rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, è possibile per esigenze organizzative, chiedere il rientro a tempo pieno?**

- Id: 37362

Innanzitutto, si rileva che la disciplina del contratto a tempo parziale, attualmente contenuta all'art. 53 del CCNL 23.02.2026, nei commi 11 e 12, prevede testualmente che:

“11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”.

Alla luce delle suddette clausole, si evince che l'ente può far valere un termine solo se, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale termine era stato indicato nell'accordo individuale di cui al comma 11 sopra citato.

**CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi**

**aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all'art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall'introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso?**

- **Id: 37360**

Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.

**CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all'art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni? I medesimi incrementi sono assoggettati al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017?**

- **Id: 37357**

Incrementi art. 58 comma 1 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente precisato dall'art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l'importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell'anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all'art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.

Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all'anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.

Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione. Con riferimento all'assoggettamento dei richiamati incrementi all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, si ricorda che detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018.

Incrementi art. 58 comma 2 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente previsto dall'art. 58, comma 2 del richiamato testo contrattuale, viene riconosciuta agli enti la possibilità di incremento delle risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 e di cui all'art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e di risultato EQ) fino all'importo dell'0,22% del monte salari 2021 secondo la propria capacità di bilancio.

Tale incremento, come precisato nella norma in base alla previsione di legge che ne ha previsto lo stanziamento, non rientra nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

In merito all'importo di competenza del 2025 valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Incentivi per funzioni tecniche nelle concessioni: vincoli regolamentari e tutele finanziarie**

La Deliberazione n. 184/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della

Corte dei Conti analizza i limiti e le modalità di applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con specifico riferimento ai contratti di concessione.

I giudici contabili chiariscono che l'erogazione degli incentivi tecnici è configurabile anche nelle concessioni, a patto che l'ente pubblico provveda a stanziare le risorse necessarie all'interno del quadro economico dell'opera o del lavoro, calcolandole sulla base dell'importo posto a base di gara e non sul solo valore del canone concessorio. La deliberazione riconosce la legittimità della corresponsione di tali incentivi attingendo dalle somme che il concessionario effettivamente riscuote, a condizione che l'intera procedura e i relativi criteri siano dettagliatamente normati e disciplinati in sede di regolamento interno dell'ente interessato.

La Corte evidenzia che la definizione dei tempi e delle scadenze per l'erogazione degli incentivi rientra nella piena discrezionalità e autonomia regolamentare della singola amministrazione. Tuttavia, la liquidazione dei compensi deve sempre essere subordinata a un puntuale e rigoroso accertamento, da parte degli organi preposti, circa l'effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge. Nel caso in cui si proceda alla liquidazione di somme in acconto, il regolamento dell'ente deve tassativamente prevedere l'obbligo di ripetizione e restituzione di quanto erogato qualora si verificano eventi successivi che non consentano il definitivo riconoscimento del diritto al compenso.

Infine, l'estensione del parere esamina l'impatto fiscale delle somme stanziare, stabilendo che l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) non deve in alcun modo gravare sulla quota di risorse strettamente destinata al pagamento degli incentivi tecnici. Per garantire il rispetto di tale principio, l'amministrazione è tenuta a rideterminare e riapprovare il quadro economico dell'intervento, facendo comunque salva l'applicazione della clausola di invarianza finanziaria richiamata dal Codice dei contratti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).



### **MEF. Relazione allegata al conto annuale**

La Relazione allegata al Conto Annuale è una rilevazione annuale in cui le amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto nell'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, illustrano i risultati dell'attività del personale. Come il Conto annuale, anche la Relazione allegata fa parte delle rilevazioni SISTAN.

Le finalità della rilevazione sono:

- Conoscenza delle attività svolte dal personale delle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il funzionamento delle Amministrazione stesse.
- Conoscenza delle ore lavorate per ciascuna attività svolta almeno parzialmente in economia diretta e individuazione del personale coinvolto, aggregato per categoria.
- Conoscenza dei prodotti/risultati conseguiti che scaturiscono dall'attività svolta, sia in economia diretta sia nelle altre modalità di gestione (solo enti locali);
- Supporto per la valutazione della risorsa "personale" in relazione ai risultati raggiunti ed il confronto degli stessi.

Leggi l'[articolo](#).



### **AGEL. Progressioni verticali nella PA: non automatiche con l'anzianità, decisivo il merito e la procedura selettiva**

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'anzianità di servizio non determina da sola il passaggio di qualifica: le progressioni verticali richiedono procedure comparative e valutazioni di merito,

escludendo automatismi fondati sul solo tempo trascorso in ruolo.

Il Consiglio di Stato riafferma un principio centrale in materia di impiego pubblico: le progressioni verticali non costituiscono un effetto automatico della maturazione dell'anzianità di servizio, ma dipendono ordinariamente dal superamento di procedure selettive e da valutazioni comparative di merito.

Secondo il Collegio, l'anzianità può rappresentare un elemento rilevante all'interno delle procedure di avanzamento, ma non assume di per sé valore decisivo né può sostituire i criteri selettivi previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il semplice decorso del tempo in servizio non è sufficiente a fondare un diritto al passaggio di qualifica o di livello.

Il principio chiarisce inoltre che eventuali mancati avanzamenti non possono essere ricostruiti come conseguenza automatica di vicende legate alla carriera giuridica o al riconoscimento di periodi di servizio, proprio perché l'accesso alle qualifiche superiori resta subordinato a valutazioni discrezionali e comparative.

Ne deriva, in termini generali, che la progressione verticale nella pubblica amministrazione si colloca nell'ambito di un sistema selettivo e non automatico, nel quale l'anzianità opera solo come elemento concorrente e non come fattore determinante.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Dipendenti Pa, indennità di turno ed extra spettano anche a chi è in ferie**

I dipendenti pubblici hanno diritto a vedersi riconosciute le indennità di turno, notturno e festivo anche nei giorni di ferie.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2737/2026 depositata martedì, segna un punto importante su una questione che anima contenziosi molteplici in giro per l'Italia, e che prova da tempo, senza successo, a trovare un chiarimento nella contrattazione nazionale.

Nei giorni di ferie, le amministrazioni tendono a escludere dalla retribuzione una serie di indennità pensate per remunerare particolari condizioni di lavoro. Turno, notturno e festivo sono le voci più diffuse, in un panorama che soprattutto nella sanità è infittisce di indennità specifiche.

Proprio da un caso sanitario nasce la pronuncia, che impone a un'azienda ospedaliera di riconoscere a una dipendente 1.906 euro di arretrati maturati negli ultimi cinque anni per le voci fin qui non riconosciute in busta paga. E soprattutto rilancia un principio applicabile ai dipendenti di tutti i comparti, centrali e locali.

Il criterio guida indicato dai giudici, in parallelo a una lettura analoga offerta anche dalla Corte d'appello di Torino (sentenza 87/2026), è la natura dell'indennità, che va assicurata anche nei giorni di ferie quando «correlata allo status personale e professionale del lavoratore», ponendosi «in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni» previste dal suo ruolo. In quest'ottica, le voci retributive collegate funzionalmente alla prestazione lavorativa non possono essere tagliate nei giorni di ferie.

Le sentenze dei giudici di merito poggiano su precedenti giurisprudenziali solidi. Perché estendono al pubblico impiego le indicazioni fornite da un ricco filone della Cassazione: e traducono il parametro scolpito dalla Corte di giustizia Ue (sentenze Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams, Torsten Hein e Koch) secondo cui la retribuzione dei giorni di ferie deve essere equiparabile nella sostanza a quella ordinaria per non alimentare disincentivi all'utilizzo effettivo dei giorni di riposo.

«Le due sentenze sono un punto di svolta destinato a cambiare le buste paga di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici – sostiene Rita Longobardi, segretaria generale della Uil Fpl il cui ufficio legale ha assistito i ricorrenti vincitori delle due battaglie legali -, perché ora le amministrazioni non potranno più trincerarsi dietro i vincoli di bilancio o le peculiarità del rapporto di pubblico impiego».

Solo poche settimane fa il comitato di settore del comparto Funzioni locali aveva proposto nella bozza di atto di indirizzo di definire una volta per tutte le voci da riconoscere in ferie nel contratto nazionale 2025/27. Il passaggio è caduto dal testo finale per le obiezioni della Ragioneria generale, preoccupata dalle possibili ricadute sul costo del personale. Ma ora il tema incalza. Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Buoni pasto, enti locali e Regioni non possono dettare un limite massimo da erogare ai dipendenti**

Le amministrazioni locali e regionali non possono dettare un limite massimo di buoni pasto da erogare ai dipendenti: essi devono essere corrisposti tutte le volte che maturano le condizioni previste dalla disciplina adottata dall'ente.

È questa una indicazione assai importante contenuta nell'articolo 27 del contratto del 23 febbraio 2026, che riprende indicazioni già dettate dai precedenti contratti, ma che non sono sempre applicate da parte delle singole amministrazioni e che disciplina l'erogazione del servizio mensa e/o dei buoni pasto al personale dipendente.

In premessa occorre ricordare tre punti fermi di cui tenere conto nella regolamentazione di questo istituto e/o del servizio mensa. In primo luogo, si veda da ultimo la sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 5477/2026, le amministrazioni locali e regionali non hanno l'obbligo di erogare i buoni pasto o istituire il servizio di mensa per i dipendenti: siamo in presenza di una possibilità da utilizzare in relazione alle disponibilità finanziarie dell'ente. Con il Ccnl del triennio 2022/2024 è stato ribadito che la disciplina di questo istituto è oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di confronto con i soggetti sindacali. E inoltre, si deve ricordare che il valore massimo del buono pasto è attualmente fissato dal DI 95/2012 in 7 euro.

Il buono pasto può essere erogato nel tetto massimo di 1 per giornata lavorativa e richiede l'avvio della prestazione durante la mattina e la prosecuzione nel pomeriggio o l'avvio in orario pomeridiano e la conclusione la sera ovvero l'avvio in orario serale e la conclusione di notte. Allegata al Ccnl 2022/2024 è una dichiarazione congiunta in cui si invitano gli enti, fermo restando che quello notturno è fissato dalle 22 alle 6 direttamente da tale documento, a definire la durata della mattina, del pomeriggio e della sera e si avanza una specifica proposta di articolazione oraria.

Le prestazioni lavorative possono essere rese, per espressa previsione contrattuale nazionale, sia come articolazione ordinaria dell'orario, sia come straordinario, sia come recupero di debiti orari maturati, ovviamente ricordando che lo straordinario ed il recupero dei debiti orari accumulati va fatto con l'autorizzazione del dirigente.

Le altre previsioni di maggiore rilievo sono le seguenti: è necessario che via sia una pausa di almeno 30 minuti, mentre non è prevista una sua durata massima; non è possibile dare corso ad alcuna forma di monetizzazione in caso di mancata erogazione; sono fatti salvi gli accordi di "maggiore favore in atto".

Il contratto ripropone la possibilità per la contrattazione decentrata di prevedere la possibilità per specifici profili professionali di ricevere il buono pasto anche senza la pausa e, quindi, collocando la stessa all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro. Questa deroga può essere prevista per i servizi di polizia locale, di protezione civile, per le attività scolastiche ed educative e per i musei e/o le biblioteche e deve essere motivata dalla necessità di non interrompere il servizio.

Con il nuovo contratto il buono pasto spetta anche ai lavoratori agili, ovviamente in presenza delle condizioni che ne legittimano l'erogazione.

Ricordiamo infine la illegittimità delle eventuali clausole adottate dall'ente che limitano il numero massimo dei buoni pasto che ogni dipendente può ricevere nell'arco di una settimana di lavoro: se ricorrono le condizioni previste dal regolamento dell'ente, i buoni pasto o il servizio mensa possono essere erogati anche per tutti i giorni della settimana.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Blocco delle assunzioni e progressioni verticali vietate per gli enti in gestione provvisoria**

La Corte dei Conti analizza approfonditamente i limiti finanziari e ordinamentali legati al reclutamento del personale negli enti locali, rispondendo a un quesito concernente la possibilità di svolgere procedure di progressione verticale in assenza del bilancio di previsione approvato.

L'ente locale prefigurava la possibilità di concludere le selezioni tra aree e immettere in servizio i vincitori rimandando l'effettiva copertura finanziaria al redigendo bilancio di previsione, imputando provvisoriamente la spesa alle risorse contrattuali aggiuntive previste dalla legge nazionale. In via preliminare, i giudici contabili si soffermano sulla recente evoluzione delle proprie funzioni consultive ai sensi della legge n. 1 del 2026. Questa normativa ha introdotto una competenza parallela e specifica per le questioni giuridiche legate all'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, caratterizzata da termini perentori e da un meccanismo di silenzio-assenso a garanzia degli amministratori. La Corte precisa tuttavia che tale disciplina non sostituisce la funzione consultiva ordinaria in materia di contabilità pubblica, la quale rimane pienamente attiva e applicabile al caso di specie. Entrando nel merito del quesito, la deliberazione chiarisce che le progressioni verticali, comportando il passaggio a una nuova area e la conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro, si configurano a tutti gli effetti come vere e proprie assunzioni di personale. Di conseguenza, l'attivazione di tali procedure deve sottostare ai rigidi divieti previsti dall'ordinamento per gli enti che non abbiano approvato i documenti contabili nei termini di legge. A questo proposito, la Corte traccia una netta distinzione tra il regime di esercizio provvisorio e quello di gestione provvisoria. Mentre durante l'esercizio provvisorio la legge consente di impegnare spese per assunzioni già programmate e autorizzate, la situazione muta radicalmente in caso di gestione provvisoria derivante dal mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci. In quest'ultimo scenario, l'ordinamento impone un blocco totale e tassativo delle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, fatte salve le sole deroghe espressamente previste per i progetti legati al PNRR o per specifici servizi emergenziali e sociali. Infine, l'analisi rileva che la proposta di imputare gli oneri alle risorse contrattuali aggiuntive stanziata dalla legge di bilancio nazionale non è idonea a superare il blocco assunzionale. Tali fondi, infatti, devono comunque trovare formale capienza e copertura nei bilanci dei rispettivi enti d'appartenenza. Pertanto, un comune che si trovi in gestione provvisoria non può legittimamente avviare o concludere le selezioni per le progressioni verticali, né procedere alle relative immissioni in servizio, finché non abbia adempiuto all'obbligo primario di approvazione del bilancio di previsione.

Leggi l'[articolo](#).

## **Partecipate e servizi pubblici locali**



## **Corte dei Conti. Soccorso finanziario alle partecipate: vincoli del TUSP e rischio di danno erariale**

La Deliberazione n. 54/2026 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna affronta il tema cruciale delle operazioni di soccorso finanziario e di ricapitalizzazione delle società

partecipate pubbliche da parte degli enti locali.

La pronuncia chiarisce che gli enti pubblici non possono liberamente ripianare le perdite delle proprie società partecipate. Qualsiasi intervento straordinario di trasferimento di risorse finanziarie o di ricapitalizzazione deve muoversi entro i rigidi confini stabiliti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). La normativa mira infatti a prevenire il ricorso sistematico a fondi pubblici per il salvataggio di organismi societari strutturalmente deficitari o inefficienti.

La Corte evidenzia che, affinché un'operazione di soccorso finanziario sia legittima, l'ente locale deve basare la propria decisione su una reale e rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti di legge. L'intervento non può essere giustificato da valutazioni generiche, ma deve fondarsi su un piano di risanamento concreto, analitico e oggettivamente realizzabile, volto al ripristino dell'equilibrio economico della società.

In conclusione, i giudici contabili avvertono che qualora l'operazione si riveli fallace o priva dei requisiti normativi prescritti, il trasferimento di risorse si tradurrebbe in un conclamato danno erariale. L'azione amministrativa deve pertanto dimostrare ex ante l'utilità economica e la sostenibilità del salvataggio, escludendo che l'intervento pubblico serva a procrastinare artificialmente la sopravvivenza di gestioni antieconomiche.

Leggi l'[articolo](#).



## **Giustizia Amministrativa. Gestione idrica autonoma: solo l'Assemblea d'Ambito può decidere il diniego**

In materia di servizio idrico integrato, il diniego alla richiesta di un Comune di mantenere la gestione autonoma del servizio – la cosiddetta salvaguardia ex articolo 147, comma 2-bis del decreto legislativo numero 152 del 2006 – è illegittimo per incompetenza se viene emanato da un dirigente dell'ente d'ambito anziché dall'assemblea dello stesso.

Il principio cardine stabilito dalla giurisprudenza amministrativa si basa sulla netta separazione delle competenze interne all'Ente di Governo dell'Ambito (EGA). All'Assemblea, quale organo politico e rappresentativo, spetta in via esclusiva la scelta strategica sulla forma di gestione del servizio, inclusa la valutazione sull'eventuale concessione dell'autonomia a un Comune, che rappresenta un'eccezione rispetto alla regola della gestione unica e accentrata a livello di ATO. Al Direttore Generale o al Dirigente, in quanto organo meramente gestionale, competono invece unicamente le successive fasi operative e l'affidamento materiale del servizio.

Il provvedimento di diniego della salvaguardia si colloca in una fase prodromica e antecedente rispetto all'affidamento d'appalto. Trattandosi di una decisione che incide direttamente sulla scelta del modello organizzativo del servizio idrico locale, l'atto non può essere adottato per via dirigenziale, ma richiede necessariamente il preventivo coinvolgimento e la deliberazione dell'organo assembleare.

Leggi l'[articolo](#).

## **Contenuto extra**



### **Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il Decreto legge con il Piano Casa**

Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il Piano Casa" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07-05-2026 ed entrato formalmente in vigore l'8 maggio 2026),

introduce un insieme coordinato di interventi finalizzati a mitigare la crisi e l'emergenza abitativa sul territorio nazionale.

I nuclei centrali del provvedimento si articolano su due direttrici principali: da un lato, l'espansione della disponibilità di alloggi mediante un piano strategico di rigenerazione e recupero del patrimonio immobiliare pubblico preesistente, con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata; dall'altro, lo stanziamento di misure volte a dare impulso ai progetti di edilizia integrata.

Leggi l'[articolo](#).



### **Rassegna. Project financing, il Consiglio di Stato si adegua alla Corte Ue: chiuso il cerchio sulla prelazione**

La Sentenza n. 3805 del 14 maggio 2026 del Consiglio di Stato, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-810/24), ha sancito l'illegittimità del diritto di prelazione a favore del promotore nella finanza di progetto (art. 183 d.lgs. 50/2016). Tale meccanismo, permettendo al promotore di allineare la propria offerta a quella del miglior offerente a gara conclusa, viola i principi eurounitari di parità di trattamento, concorrenza effettiva e libertà di stabilimento. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato l'aggiudicazione al promotore e disposto il subentro del legittimo vincitore della gara. La Corte dei Conti (Sez. Emilia-Romagna) ha inoltre chiarito che tale incompatibilità si estende anche al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 193 d.lgs. 36/2023), precisando che la disapplicazione della prelazione da parte dei funzionari pubblici non costituisce colpa grave, mentre mantenerla espone al rischio di danno erariale.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Convocazione del consiglio comunale con oggetto la discussione ed eventuale revoca dell'incarico del presidente**

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di convocare l'assemblea qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri (art. 39 TUEL). In questa circostanza, il Presidente deve limitarsi a una mera verifica formale del numero dei firmatari legittimati e non può sindacare il merito o l'oggetto della richiesta, come l'eventuale revoca del suo stesso incarico. Spetta infatti esclusivamente al Consiglio, nella sua totalità, valutare la legalità e l'ammissibilità delle questioni poste all'ordine del giorno, purché non manifestamente illecite o estranee alle competenze dell'organo.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANCI. Avviso pubblico per centri contro discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere**

In data 15 maggio UNAR ha pubblicato l'Avviso per la costituzione e il rafforzamento dei Centri Anti Discriminazione – CAD, strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento, oltre a fornire strutture residenziali con vitto e alloggio per persone in condizioni di vulnerabilità, vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Convocazione del Consiglio via PEC: necessaria la firma digitale di tutti i consiglieri proponenti**

Il Ministero dell'Interno chiarisce le modalità di sottoscrizione e invio telematico della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei consiglieri (art. 39, comma 2, TUEL). Il Ministero stabilisce che le istanze trasmesse via PEC devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005). Di conseguenza, per soddisfare il requisito della forma scritta e garantire la certezza della provenienza, la richiesta informatica deve essere firmata digitalmente (o con altra firma elettronica qualificata/avanzata) da ciascuno dei consiglieri proponenti.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Composizione della giunta nelle unioni di comuni: prevalenza della legge statale e validità degli atti**

La disciplina sulla composizione della giunta delle unioni di comuni rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ("organi di governo" ex art. 117 Cost.). Di conseguenza, le norme dello statuto dell'ente devono necessariamente conformarsi all'art. 32 del TUEL, secondo cui gli assessori unionali vanno scelti unicamente tra i componenti degli esecutivi (le giunte) dei comuni associati. Tuttavia, l'eventuale illegittimità della nomina non travolge automaticamente gli atti precedentemente adottati dall'organo: secondo il principio del "funzionario di fatto", tali deliberazioni mantengono la propria validità ed efficacia a tutela della stabilità dell'azione amministrativa, a meno che non vengano espressamente impugnate nei termini di legge.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Responsabilità amministrativa: ridotta la condanna se i servizi d'appalto sono stati comunque resi all'ente**

La Sentenza n. 63/2026 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definisce un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale nei confronti di due dipendenti pubblici, chiamati a rispondere di un presunto danno erariale.

La vicenda scaturisce da una segnalazione della Guardia di Finanza riguardante irregolarità nell'affidamento e nella gestione di servizi di supporto e assistenza informatica da parte di un ente pubblico. Secondo l'ipotesi accusatoria, i convenuti avrebbero frazionato artificialmente i contratti sotto la soglia di legge per evitare le procedure concorsuali e avrebbero liquidato somme a fronte di prestazioni non eseguite o duplicate, configurando un danno patrimoniale per l'amministrazione. La Corte, dopo aver esaminato le tesi della difesa e della Procura, ha accolto solo parzialmente l'atto di citazione. I giudici hanno rilevato che, sebbene alcune condotte abbiano palesato gravi carenze sotto il profilo della regolarità amministrativa e della vigilanza, l'effettiva sussistenza e la quantificazione del danno erariale imputabile a titolo di colpa grave erano dimostrate solo in parte. Per una significativa quota delle contestazioni, infatti, è emerso che le prestazioni lavorative erano state comunque rese a beneficio dell'ente, escludendo così un reale depauperamento delle casse pubbliche.

In conclusione, la Sezione giurisdizionale ha ridotto sensibilmente l'ammontare del risarcimento richiesto dalla Procura, condannando i due dipendenti al pagamento di una somma nettamente inferiore rispetto alla domanda iniziale, ripartita in base all'effettivo grado di responsabilità di

ciascuno, con addebito delle relative spese di giudizio.  
Leggi l'[articolo](#).



## **Corte Costituzionale. Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli Amministratori responsabili del dissesto degli Enti Locali**

Con la sentenza numero 84/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria che censuravano la fissità della misura interdittiva decennale prevista dall'articolo 248, comma 5, del testo unico enti locali, per gli amministratori e i sindaci che hanno contribuito a determinare il dissesto dell'ente locale.

Leggi l'[articolo](#).

<b>SUNTO RAGIONERIA</b>	<b>Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)</b>
<b>Direzione</b>	Patrizia Ruffini
<b>Registrazione</b>	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
<b>Info e Abbonamenti</b>	071 9206834 • <a href="mailto:elisa.biekar@libram.it">elisa.biekar@libram.it</a> • <a href="http://www.libram.it">www.libram.it</a>